



**MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO**
DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE E RICERCA



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

(Di seguito e per brevità anche Direzione)

La Direzione Generale Educazione e Ricerca (DG-ER), con sede legale in Roma, Via Milano, 76 – tel. 0648291203 – email: dg-er@beniculturali.it – Cod.Fisc. 97831180589, rappresentata in forza del ruolo di Direttore Generale dall'arch. Francesco Scoppola, nato a Roma il 26/09/1952 C.F. SCPFNC52P26H501V;

E

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

(Di seguito e per brevità anche Parco)

L'Ente Parco Nazionale del Circeo, con sede legale in Via Carlo Alberto, 188 - 04016 Sabaudia (LT), Cod. Fisc. 91076590594, tel. 0773/512240 - Fax 0773/512241- email: segreteria@parcocirceo.it, rappresentato in forza del ruolo di Direttore dal dott. Paolo Cassola, nato a Pisa il 5 settembre 1961, C.F. CSSPLA61P05G702K;

VISTA la legge 25 gennaio 1934, n. 285, inerente la costituzione del Parco nazionale del Circeo (G.U. 5 marzo 1934, n. 54);

VISTO il regio decreto 7 marzo 1935, n. 1324, recante approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 25 gennaio 1934, n. 285, che costituisce il Parco nazionale del Circeo;

VISTO il decreto ministeriale 26 luglio 1971, inerente la *“Costituzione delle riserve naturali integrali – Rovine di Circe, - Piscina della Gattuccia, - Lestra della Coscia”*, in provincia di Latina;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 4 ottobre 1975, recante variazioni dei confini del Parco nazionale del Circeo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del maggio 1979, recante l'inclusione dell'isola di Zannone nel Parco nazionale del Circeo;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTA la legge 31 luglio 2002, n. 179, ed in particolare l'art. 12, co. 1, che prevede l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005, *“Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo”*, ai sensi del cui art. 1 *“È istituito l'Ente parco nazionale del Circeo, allo scopo di conservare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e per la promozione e lo sviluppo del turismo e delle attività compatibili”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e successive modificazioni;

VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n.171, Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce la Direzione Generale Educazione e Ricerca, specificandone funzioni e compiti all'art. 13;

VISTO che, ai sensi del medesimo art. 13 *“La Direzione Generale Educazione e Ricerca svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero”*;

VISTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 lettera h), del citato DPCM, il Direttore generale: promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali e turismo, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; favorisce e promuove la partecipazione, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali;

VISTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 lettera 1), del citato DPCM, il Direttore generale: coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;

VISTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 lettera o), del citato DPCM, il Direttore generale: cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realtà territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;

VISTO il Decreto n.81 integrato con rep. n.91 del 7/10/2016 con il quale viene istituito presso la Direzione Generale Educazione e Ricerca apposito ufficio non dirigenziale preposto alla implementazione dello studio e dell'insegnamento della prevenzione, della messa in sicurezza urgente, del restauro dell'architettura, dei giardini, dei parchi, dei centri storici e del paesaggio più sinteticamente denominato "sezione del restauro architettonico urbano e paesaggistico";

CONSIDERATE le attività svolte dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca relative al coordinamento, all'elaborazione e alla valutazione di programmi di educazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero, alla promozione e alla realizzazione di convenzioni, sinergie e accordi a fini statuari e nell'interesse della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;

CONSIDERATE le attività svolte dall'Ente Parco nazionale del Circeo, complessivamente preordinate alla tutela, alla valorizzazione e alla ricerca archeologica e preistorica delle aree comprese nell'attuale perimetrazione del Parco;

tutto ciò premesso

tra il Direttore Generale Educazione e Ricerca del MiBACT, e il Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, si conviene quanto segue:

Art. 1

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione finalizzata alla istituzione e regolamentazione delle attività di formazione, studio, ricerca nell'ambito dei beni e delle attività culturali, e alla collaborazione tra la Direzione e il Parco.

Art. 2

1. Le attività comuni sono finalizzate alla promozione dello studio e della ricerca finalizzate alla conoscenza, tutela, restauro e valorizzazione, gestione del patrimonio culturale, mediante lo sviluppo di attività sinergiche nei diversi ambiti di comune interesse, tra cui le attività finalizzate alla promozione dello sviluppo della cultura del patrimonio culturale nonché alla formazione di personale specializzato e qualificato nel settore dei beni culturali. Le attività comuni mirano inoltre, per quanto possibile, a favorire il collegamento tra educazione, ricerca, studio e lavoro nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione italiana, in particolare agli articoli 1 e 9.
2. Le attività comuni potranno svolgersi nei seguenti ambiti:
 1. Ricerca scientifica di comune interesse;
 2. Iniziative comuni di promozione del patrimonio culturale, anche in collaborazione con enti terzi, individuati in accordo tra le parti;
 3. Attivazione di stage, tirocini curriculari e professionali nel settore dei beni culturali;
 4. Organizzazione di sopralluoghi e laboratori comuni sul campo;
 5. Attività di studio e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in collaborazione con associazioni e enti no-profit;
 6. Redazione di progetti di formazione e ricerca;
 7. Potenziamento dell'offerta turistica regionale e sviluppo sostenibile del territorio;
 8. Attivazione di cantieri-scuola e alternanza scuola-lavoro (L.107/2015);
 9. Studio e valutazione per la partecipazione, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi regionali, nazionali, europei e internazionali

Art. 3

1. Per la realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione, potranno essere definiti progetti e specifici accordi attuativi e progetti tra le parti, tenendo conto delle esigenze istituzionali delle stesse.

CONSIDERATO che

Art. 4

1. Al fine di rendere sistematiche le azioni di manutenzione, conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, incluso il patrimonio archeologico diffuso, si propongono i seguenti obiettivi:
 - Promozione e coordinamento di programmi di ricerca scientifica da svolgersi con l'ausilio di consulenze scientifiche, di personale specializzato di istituzioni pubbliche e private, sotto il controllo degli organi istituzionali preposti alla tutela del patrimonio storico, paesaggistico e naturalistico;

- Progettazione e realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento nel campo della didattica e dell'interpretazione del Patrimonio, per operatori, insegnanti e gestori, al fine di produrre un'offerta di programmi di fruizione e didattici, coerente con gli obiettivi gestionali e di qualità.
- Promozione e coordinamento di programmi di ricerca, monitoraggio e verifica nel campo della comunicazione promozione ed interpretazione del Patrimonio, da svolgersi con l'ausilio di consulenze scientifiche, di personale specializzato di istituzioni pubbliche e private, sotto il controllo degli organi istituzionali preposti alla tutela del patrimonio storico, paesaggistico e naturalistico;
- Studi finalizzati alla programmazione di interventi di manutenzione continua e/o programmata;
- Programmazione condivisa delle strategie di intervento nel Parco con tutti i soggetti centrali e periferici coinvolti;
- Studio e ricerca condivisa relativa ai percorsi e accessi ai monumenti e ai siti archeologici al fine di potenziare la valorizzazione turistica del Parco e degli altri entri territoriali competenti (Comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Ponza);
- Studio e ricerca condivisa finalizzati alla definizione di regolamenti e norme comportamentali per la fruizione dei parchi, nel rispetto delle disposizioni degli enti titolari; finalizzato anche alle attività di manutenzione programmata, sorveglianza e controllo, con l'obiettivo di proporre lo studio per una gestione condivisa delle risorse tutelare, valutando le destinazioni d'uso;
- Promozione di studi e ricerche finalizzate a dotare di una visione unitaria l'Italia del turismo e della cultura anche attraverso azioni di promozione e marketing del Parco in connessione con altre iniziative promozionali relative al territorio pontino, ai suoi aspetti di tipicità storica, ambientale e di caratterizzazione turistica.

Art. 5

1. La partecipazione alle attività comuni, concordate e programmate dai due enti, avviene a titolo gratuito rispetto all'altra parte che non abbia disposto la partecipazione stessa o assunto obblighi in tal senso.
2. La presente Convenzione non comporta impegni di spesa per le parti in quanto l'oggetto è da ciascuna perseguito, in linea generale, nell'ambito delle proprie finalità.

Art. 6

1. Il Mibact, DG-ER, in ragione dell'attività in argomento, assicurano ogni utile assistenza alla migliore riuscita delle azioni promosse. Potranno al riguardo essere messi a disposizione per la predetta attività dati conoscitivi disponibili.
2. Il Parco si impegna a non utilizzare tali informazioni se non per finalità esclusivamente didattiche, di ricerca e si impegna, a sua volta, a mettere a disposizione del MiBACT ogni informazione e documentazione ritenuta utile all'attività istituzionale. Lo stesso si impegna

a utilizzare tali informazioni e documentazioni con esplicito riferimento alla collaborazione con il Parco.

Art. 7

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione, salvo rinnovo cui si procede mediante lo scambio di comunicazioni scritte attestanti manifestazione di volontà in tal senso.
2. Proposte di modifiche alla presente convenzione possono sempre essere avanzate da ognuna delle due parti anche nel corso della stessa.
3. Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento con un preavviso di almeno 90 giorni. Le modalità di completamento delle attività già in corso al momento del recesso, necessarie a garantire un efficace impiego delle risorse già utilizzate e la concreta utilità ed utilizzabilità dei risultati già conseguiti, sono rimesse all'accordo delle parti.

Art. 8

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Latina.

Art. 9

1. Le parti, nell'adempimento dei propri obblighi e nell'esecuzione di tutte le conseguenti operazioni di trattamento dei dati personali, osserveranno scrupolosamente le disposizioni del d.lgs. 196/03 e s.m.i., che dichiarano espressamente di conoscere.

Roma, 24 aprile 2018

**MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E
RICERCA**

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Il Direttore
Arch. Francesco Scoppola

Il Direttore
Dott. Paolo Cassola